

Decreto-legge sulle liberalizzazioni: le novità in materia di circolazione e trasporti

Nei giorni scorsi il governo ha approvato in consiglio dei ministri il testo del decreto legge relativo alle liberalizzazioni da attuare in diversi settori strategici del sistema economico del paese.

Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/1/2012 (suppl. ordinario n.1).

Il provvedimento articolato in 97 articoli riserva importanti implicazioni anche nella materia della circolazione e dei trasporti.

Di seguito un esame delle principali disposizioni previste in tali materie.

Art. 29 - Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica

Ai fini della compensazione tra le imprese assicuratrici che operano con il sistema del risarcimento diretto, i costi e le franchigie devono annualmente essere calcolati in base a 3 criteri:

1. efficienza produttiva delle compagnie;
2. controllo dei costi dei rimborsi;
3. individuazione delle frodi.

Nel caso dei danni alle cose è in facoltà delle compagnie offrire il risarcimento in forma specifica in alternativa a quello per equivalente. Questo sarà ridotto del 30% se il risarcimento in forma specifica sarà accompagnato da un'adeguata garanzia sulle riparazioni della durata di 2 anni per le parti non soggette ad usura.



Automobile Club d'Italia

Art. 31 - Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada

E' prevista la dematerializzazione del contrassegno assicurativo mediante la sostituzione di quello cartaceo con sistemi elettronici e telematici. Il processo di dematerializzazione sarà avviato sulla base di un regolamento che dovrà essere adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge; il processo, dovrà, in ogni caso essere ultimato entro il termine massimo di 2 anni.

La violazione dell'obbligo di copertura assicurativa potrà essere rilevata, ai sensi dell'art. 45 del codice della strada, anche con i sistemi per il rilevamento a distanza delle violazioni al codice, dell'accesso alle ztl, o mediante strumenti per la registrazione dei veicoli in autostrada o sulle strade sottoposte a pedaggio.

Le violazioni così rilevate dovranno essere documentate con foto e/o video che consentano di accertare, anche successivamente, la commissione dell'illecito, i dati del trasgressore e di immatricolazione del veicolo.

Ai fini della liceità dei suddetti rilevamenti sarà necessario dare adeguata informazione agli utenti della strada interessati, e con decreto da adottare di concerto con il garante della privacy e l'Isvap, saranno stabilite le modalità per consentire, comunque, una adeguata tutela della privacy.

Art. 32 - Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni

Scatola nera:

E' prevista una riduzione della tariffa sulla r.c. auto qualora si consenta, in sede di stipula del contratto, all'ispezione del veicolo e all'installazione della scatola nera a bordo della stessa (i costi di installazione sono carico della compagnia).

Attestato di rischio: acquisito telematicamente dalle compagnie assicuratrici, dovrà riportare esattamente la natura del danno liquidato.



Automobile Club d'Italia

Liquidazione del danno: nel caso di danno alle sole cose, queste dovranno rimanere a disposizione dell'assicurazione per 5 giorni consecutivi non festivi.

Al danneggiato non sarà consentito procedere alle riparazioni durante il suddetto periodo.

In caso contrario il risarcimento è subordinato alla dimostrazione, mediante fattura, delle spese effettuate.

Qualora dalla consultazione della banca dati alla compagnia assicuratrice risultino in relazione ai veicoli e/o alle persone coinvolte almeno 2 parametri di significatività¹, è

¹ Secondo quanto stabilito dal Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010 sono parametri di significatività :
Ai fini della consultazione dei dati di cui all'art. 13, comma 6 del Regolamento, costituiscono parametri di significatività le seguenti situazioni:

a) a seguito di ricerca effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a) o b) del Regolamento, risulta che la persona fisica o giuridica, i cui dati sono stati utilizzati come chiave di ricerca, compare:

1. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone, in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi;

2. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale una persona ha riportato, a titolo di danno biologico permanente, postumi da lesioni superiori al 9% di invalidità e per il quale non ci sia stato intervento delle Autorità;

3. in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, in ognuno dei quali abbia riportato lesioni fisiche ovvero compare con ruolo di medico incaricato in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, nei quali una medesima persona fisica abbia riportato lesioni;

4. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone, perito, studio di infortunistica, carrozzeria o officina di riparazione, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento;

5. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni;

6. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia;

b) a seguito di ricerca effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) del Regolamento, risulta che la targa utilizzata come chiave di ricerca, compare:

1. in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi;

2. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento;

3. in almeno 1 sinistro con indicazione che il relativo veicolo è stato distrutto;

4. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni;

5. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale i danni al veicolo non sono coerenti con la dinamica del sinistro;

6. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia.

2. I parametri di significatività di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato 1 con la relativa codifica.

3. I parametri di significatività sono annualmente sottoposti a revisione da parte dell'ISVAP. A tale fine ciascuna impresa trasmette all'ISVAP entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione illustrativa in ordine all'attività di consultazione svolta con eventuali proposte di modifiche ed integrazione dei parametri esistenti. L'ISVAP, valutata



Automobile Club d'Italia

possibile per la stessa non presentare offerta di risarcimento per effettuare ulteriori accertamenti.

Tale possibilità può diventare definitiva ove l'impresa decida, all'esito di approfondimenti ulteriori di presentare querela.

Art. 33 - Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti

Agli esercenti attività professionale che attestino falsamente uno stato di invalidità (non più solo di microinvalidità) è applicata, salva la responsabilità penale, la sanzione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 55-quinquies del TU 165 del 2001, oltre il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice.²

Tale sanzione è estesa ai periti assicurativi nei limiti di compatibilità.

Art. 34 - Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

Prima della sottoscrizione del contratto il cliente deve essere informato dall'intermediario che vende il prodotto o lo distribuisce delle tariffe e delle condizioni praticate da almeno 3 diverse compagnie assicuratrici che non appartengono al gruppo.

La mancata informazione comporta nullità del contratto eccezionale solo dal consumatore e l'irrogazione da parte dell'ISVAP di una sanzione (da 50.000 a 100.000 euro) a carico della compagnia che ha conferito il mandato, quale responsabile in solido con l'intermediario.

Art. 35 - Regolazione indipendente in materia di trasporti

l'esperienza maturata nel sistema, provvede, ove ritenuto necessario, ad aggiornare i parametri di significatività con proprio provvedimento.

² Tale sanzione era prevista dall'art. 10bis del decreto legge 31 maggio 2010 recante misure urgenti di stabilità finanziaria.



Automobile Club d'Italia

E' prevista la costituzione di una autorità per la regolazione del sistema dei trasporti, ferme restando le specifiche competenze dell'autorità per le infrastrutture autostradali già istituita con decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98.

All'autorità sarà demandato il compito di vigilare nel settore dei trasporti e dell'accesso alle infrastrutture affinché siano garantite la concorrenza, l'effettiva produttività delle gestioni ed il contenimento dei costi per utenti, imprese e consumatori.

Nel settore delle autostrade il sistema tariffario sarà basato, per le nuove concessioni, sul "price cap" (indice di variazione massimo dei prezzi, vincolato dalla variazione dei prezzi al consumo e dall'indice di produttività stabilito a cadenza quinquennale).

Per tutti i settori dovrà procedersi alla determinazione del contenuto minimo degli specifici diritti spettanti agli utenti anche di natura risarcitoria.

Art. 38 - Liberalizzazione delle pertinenze delle strade

Aggiunto un comma all'art. 24 del codice della strada, il quale prevede che la liberalizzazione delle pertinenze stradali avvenga secondo modalità fissate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Art. 53 - Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali

Previsti interventi che garantiscano maggiore sicurezza nella costruzione di infrastrutture ferroviarie, stradali e gallerie.

E', infatti, stabilito che nella progettazione e costruzione di gallerie, autostrade o nell'attività di adeguamento di quelle esistenti non possano utilizzarsi parametri e standard tecnici più stringenti rispetto a quelli previsti a livello europeo.



Automobile Club d'Italia

Art. 86 - Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione

Scaduto il contratto siglato dal ministero delle infrastrutture con poste italiane spa per la gestione automatizzata delle pratiche automobilistiche, il ministero dovrà provvedere ad affidare il servizio medesimo secondo la normativa europea. Nel caso in cui, sulla base di una attenta analisi di mercato, il ministro ritenga di non esternalizzare il servizio mediante gara, ne dovrà dare comunicazione al Garante della concorrenza perché esprima parere preventivo. Tale parere si intende espresso in senso favorevole, ove l'autorità non si sia pronunciata entro 60 giorni dalla ricezione della relazione ministeriale.